

UFFICIO REGISTRO ~~ARCHIVATO~~

VERSATO CONTRIBUTO

Sent. n.

38271/14

R.G. n. 32596/2014

Rep. n.

9903/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE CIVILE DI ROMA
SEZIONE VI^A

Il Giudice di Pace Dott. ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n. 32596 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, posta in decisione all'udienza del giorno 30 ottobre 2014 e vertente

FRA

, elettivamente domiciliato in Roma, via Val Vara ta n. 8, presso lo studio legale dell'Avv. Dalila Loiacono che lo rappresenta e difende giusta delega posta in calce all'atto di citazione in opposizione

ATTORE OPPONENTE

E

U.T.G. di ROMA in persona del Prefetto p.t., domiciliato per la carica in via IV Novembre n. 119/A

CONVENUTA OPPOSTA

E

EQUITALIA SUD S.p.A. n.q. di CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DELLA PROVINCIA DI ROMA n persona del legale rapp.te p.t., corrente in Roma via di Tor Marancia n. 4

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: opposizione ex art. 615, I° comma, c.p.c..

CONCLUSIONI: all'udienza odierna le parti costituite concludevano come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato parte attorea proponeva opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo depositato in atti ed afferente il presunto mancato pagamento delle cartelle esattoriali nn. 09720080012703104000, 09720110222140257000 e 09720120238748929000, asseritamente notificate stante il presunto mancato pagamento dei verbali di accertamento di violazione sottesì.

In particolare l'opponente contestava il diritto delle parti convenute tutte di agire in *executivis* eccedendo la mancata notifica sia delle cartelle esattoriali di pagamento che dei verbali di accertamento di violazione sottesì.

Si è costituita la U.T.G. di ROMA, eccedendo la corretta notifica della sunnominata cartella di pagamento avvenuta in data 16 luglio 2001 ed allegando un verbale di accertamento di violazione elevato a carico dell'opponente in data 8 giugno 2001 dalla REGIONE CARABINIERI LAZIO e notificato a mani del trasgressore SCIOSCIA.

Non si costituivano le part opposte, r tualmente citate.

Si procedeva alla trattazione della causa ed il Giudice in assenza di richieste istruttorie avanzate dalle parti autorizzava parte attorea a rassegnare le proprie conclusioni, assegnando all'esito la causa a sentenza .

MOTIVI DELLA DECISION

Preliminarmente va esaminata la questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo.

Orbene, in tema di contenzioso tributario, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 724 del 16 giugno 2009 della V Sezione Tributaria (depositata il 19 gennaio 2010) in una vicenda analoga a quella in esame, (in cui l'opponente lamentava l'illegittimità della iscrizione a ruolo poiché effettuata in modo non conforme alla legge ed in particolare assumeva l'omissione della notifica della cartella di



pagamento) ha affermato che anche l'estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla commissione tributaria, costituendo una parziale riproduzione del ruolo, atto considerato impugnabile dall'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Invero, l'art. 19 D. Lgs. 546/92 (atti impugnabili ed oggetto del ricorso) prevede espressamente l'impugnazione sia della cartella che del ruolo.

Tuttavia, va considerato che tali atti non devono ritenersi un elenco tassativo e di stretta interpretazione nominalistica in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo sia in ossequio alle norme costituzionali sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Cass. n. 10672/2009 e Cass. S.U. n. 11087/10).

Inoltre, spettando al giudice dell'impugnazione il compito di valutare il contenuto "sostanzialmente impositivo", inteso quale attitudine a rappresentare e rendere conoscibile la pretesa tributaria negli elementi essenziali e sufficienti per adire la tutela amministrativa o giudiziale (V. Sentenza n. 21045 dell'8 ottobre 2007), è del tutto evidente che l'impugnazione deve ritenersi ammissibile non solo nei confronti della cartella ma anche contro l'estratto di ruolo che altro non è che una riproduzione di una parte del ruolo.

Peraltro, non va sottaciuto che il contribuente ha sempre la facoltà di impugnare un atto avente natura impositiva, al fine di evitarne il suo divenire definitivo, laddove esso porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. (V. Cassazione n. 17202/2009).

Tale orientamento è stato peraltro confermato con l'ordinanza n. 15946/10 della sezione tributaria della S. C. che, in accoglimento del ricorso di due contribuenti contro il verdetto della Commissione Tributaria Regionale che aveva negato l'impugnabilità dei ruoli non comunicati in difetto di atti ulteriori, ha ribadito che è sufficiente che lo stesso «porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria senza la necessità che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'articolo 19 D. Lgs. 546/92».

In altre parole, basta la ricezione della semplice notizia dell'esistenza di una pretesa tributaria per far sorgere in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico. (v. Cass. nn. 21045/2007, 27385/2008 e la citata ord. n. 15946/10, ed in ordine alla sussistenza dell'interesse ad impugnare anche Cass. S.U. 11087/10).

Analoghe considerazioni valgono, *mutatis mutandis*, allorché l'estratto di ruolo riguardi obbligazioni extratributarie come nel caso in esame.

Alla luce di quanto esposto, in primo luogo deve riconoscersi la legittimazione attiva dell'attore che ha l'interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento del quale è direttamente destinatario e quella passiva sia dell'ente impositore quale titolare della pretesa azionata e sia del concessionario del servizio di riscossione, - quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione- . (Cassazione civile sez. III, 9 aprile 2001, n. 5277).

Relativamente alla sussistenza della legittimazione passiva del concessionario, si richiama Cassazione VI Civile del 2 Febbraio 2012, n. 1532 - secondo cui l'azione del contribuente, diretta a far valere la nullità della mancata notifica degli atti presupposti, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (cfr. Sez. Un. 16412/2007).

In secondo luogo si osserva che l'attore contesta ed eccepisce il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o meglio estintivi del titolo esecutivo e quindi della pretesa azionata.

Tale azione è correttamente qualificata in quella di cui all'art. 615 c.p.c. .

La Suprema Corte in più occasioni ha ribadito che a seguito della notificazione di una cartella esattoriale, dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come il pagamento, la

prescrizione, o una sentenza di annullamento del verbale, deve proporre opposizione all'esecuzione, per la quale è competente il giudice indicato dalla legge come competente in ordine alla opposizione al provvedimento sanzionatorio. Ta e giudice era originariamente il Pretore, poi sostituito dal Tribunale con il D.Lgs. n. 51 del 1998, e, infine, a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 507 del 1999, dal giudice di pace. (Cassazione civile sez. I, 13 dicembre 2001, n. 15741, Cassazione civile sez. I, 3 agosto 2001, n. 10711, Cassazione civile sez. I, 9 marzo 2001).

Non va sottaciuto che tale principio era già stato avvalorato anche dalle SS.UU. con un'interpretazione adeguatrice ai principi costituzionali dell'art. 27 l. n. 689 del 1981 - nel senso che il rinvio alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso agli art. 53 e 54 D.P.R. n. 602 del 1973 (v. Corte cost. n. 29 del 1998, n. 372 del 1997, n. 239 del 1997) e non preclude la proponibilità delle opposizioni di cui agli art. 615 e 617 c.p.c. davanti al giudice ordinario, senza possibilità che avverso gli atti esecutivi possa essere adito il giudice amministrativo. (Cassazione civile sez. un., 9 novembre 2000, n. 1162, Cassazione civile SS.UU. 13 luglio 2000, n. 489).

Comunque, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 46 del 1999 (art. 29), per le entrate non tributarie, è stato sancito che "le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".

In terzo luogo si osserva come dopo aver riconosciuto che la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione, va affermato l'ulteriore principio che per l'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c. non è previsto alcun termine di decadenza. (Cfr. Cassazione civile sez. III, 16 novembre 1999, n. 12685 Giust. civ. Mass. 1999,2262).

In quarto luogo si rileva che la competenza territoriale, in applicazione dell'art.480 terzo comma c.p.c.,e dell'art.27 c.p.c. è da individuarsi nel luogo in cui deve effettuarsi l'esecuzione che coincide, in mancanza di altre idonee indicazioni, nel luogo del domicilio del debitore. Sussiste quindi la competenza territoriale del Giudice di pace adito.

Ciò posto vanno esaminati i motivi di opposizione sollevati nella domanda originaria.

Nel merito, deve rilevarsi che dalla documentazione prodotta e comunque è pacifico tra le parti che la pretesa si riferisca a SANZIONI AMMINISTRATIVE afferenti il C.d.S. e che il ricorrente abbia dedotto anche la mancata notificazione dei verbali e/o delle cartelle.

Preliminarmente si richiama l'orientamento recepito dalle SS.UU. della Suprema Corte, secondo il quale l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo.

descritta nell'estratto di ruolo impugnato risalente addirittura all'anno 1998.

Si appalesa quindi con particolare evidenza la fondatezza della domanda proposta avendo natura documentale gli elementi di prova sottoposti all'attenzione dell'odierno giudicante, avendo le parti opposte omesso il deposito sia dei verbali di accertamento di violazione che delle cartel e esattoriali di pagamento sottese al sunnominato estratto di ruolo.

Alla luce di quanto esposto va dichiarata la nullità del succitato estratto di ruolo e di tutti i provvedimenti sottesi (cartelle di pagamento di cui alle premesse del presente ato e la decadenza dell'ente impositore di far valere la propria pretesa.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando accoglie l'opposizione ed annulla i succitati estratti di ruolo e i relativi provvedimenti sottesi, dichiarandoli per l'effetto improduttivi di qualsivoglia effetto giuridico.

Condanna le parti convenute in solido (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23459 del 10.11.2011, Cass. Sentenza 8402/2012) al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 80,000 per spese ed Euro 500,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e spese generali 15% come per legge (D.M. 55/2014).

Così deciso in Roma, 2.12.14

IL GIUDICE DI PACE

